

sulla legge 500/92, art. 3, comma 3 e per gli anni 1997 e 1999, rispettivamente, delle somme di lire 150 e 50 miliardi a valere sulla legge n. 538/93, art. 4, comma 2.

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, ed in particolare l’articolo 2, comma 14, ha rideterminato complessivamente in lire 19.118 miliardi, da erogare per lire 2.400 miliardi nell’anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell’anno 1998, per lire 3.104 miliardi nell’anno 1999 e per lire 3.450 miliardi annue nel periodo 2000-2002, gli apporti al capitale della Ferrovie dello Stato S.p.A. previsti dall’articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come modificati dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e dall’art. 4, comma 1, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550.

La legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998), ed in particolare:

- l’art. 2, comma 7, ha disposto che: “ ... Al fine di favorirne il processo di razionalizzazione produttiva, riorganizzazione e ammodernamento, tenuto conto anche del completamento dei piani di investimento già autorizzati, gli apporti dello Stato al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., ivi compreso l’ulteriore apporto di lire 12.800 miliardi a decorrere dal 2001, sono rideterminati con la medesima tabella F.”;

- la tabella F ha determinato in lire 8.000 miliardi la rata relativa all’aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l’anno 1998.

La legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), ed in particolare la tabella F ha determinato in lire 7.400 miliardi la rata relativa all’aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l’anno 1999.

La legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), ed in particolare la tabella F ha determinato in lire 6.150 miliardi la rata relativa all’aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l’anno 2000.

Dall’anno finanziario 2000, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, gli stanziamenti di cui alle sopra citate leggi sono stati iscritti sul capitolo 7350 (ex 8023).

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ed in particolare la tabella F ha determinato in lire 7.200 miliardi la rata relativa all’aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l’anno 2001.

Fino all’anno 2001 le suddette autorizzazioni di spesa ammontano ad un importo complessivo di lire 39.918 miliardi (euro 20.615,93 milioni), di cui 39.718 miliardi (euro 20.512,64 milioni) versati alla Società e 200 miliardi (euro 103,29 milioni) impegnati a fine esercizio 2001 per mancanza di cassa (lo stanziamento di cassa dell’anno 2001 è stato ridotto di lire 200 miliardi con legge di assestamento n. 419/2001).

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), ed in particolare la tabella F ha determinato in euro 4.359.061.000 la rata relativa all’aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l’anno 2002.

Dall’anno finanziario 2002, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, gli stanziamenti di cui alle sopra citate leggi sono stati iscritti sul capitolo 7122 (ex 7350).

Nell'anno 2002 sul capitolo 7122 è stata stanziata la somma di euro 4.359,06 milioni, sia in termini di competenza che di cassa. Lo stanziamento di cassa dell'anno 2002 è stato ridotto di euro 500,00 milioni con legge di assestamento n. 269/2002). Nel corso dell'anno 2002 è stata versata alla Società la complessiva somma di euro 3.859,06 milioni, di cui euro 3.755,77 milioni in conto competenza ed euro 103,29 milioni in conto residui, ed è stata impegnata la somma di euro 603,29 milioni a fine esercizio.

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ed in particolare la tabella F ha determinato in euro 3.804.000.270 la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2003.

Nell'anno 2003 sul capitolo 7122 è stata stanziata la somma di euro 3.804,00 milioni, sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'anno 2003 è stata versata alla Società la complessiva somma di euro 3.804,00 milioni, di cui euro 3.200,71 milioni in conto competenza ed euro 603,29 milioni in conto residui, ed è stata impegnata la somma di euro 603,29 milioni a fine esercizio.

La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), ed in particolare la tabella F ha determinato in euro 2.751.000.000 la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2004.

Nell'anno 2004 sul capitolo 7122 è stata stanziata la somma di euro 2.751,00 milioni, sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'anno 2004 è stata versata alla Società la complessiva somma di euro 2.551,00 milioni, di cui euro 1.947,71 milioni in conto competenza ed euro 603,29 milioni in conto residui, ed è stata impegnata la somma di euro 803,29 milioni a fine esercizio.

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ed in particolare la tabella F ha determinato in euro 2.982.000.000 la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2005.

Con decreto ministeriale n. 133116 del 27 ottobre 2005 è stata disposta, fra l'altro, sul capitolo 7122 una variazione in diminuzione di euro 190.000.000 sia in termini di competenza che di cassa.

Con decreto ministeriale n. 2000 del 29 dicembre 2005 è stata disposta, fra l'altro, sul capitolo 7122 una variazione in aumento di euro 113.500.000 sia in termini di competenza che di cassa.

Nell'anno 2005 sul capitolo 7122 è stata stanziata la complessiva somma di euro 2.905,50 (2.982,00 – 190,00 + 113,50) milioni, sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'anno 2005 è stata versata alla Società la complessiva somma di euro 2.792,00 milioni, di cui euro 1.988,71 milioni in conto competenza ed euro 803,29 milioni in conto residui; a fine esercizio è stata impegnata la somma di euro 803,29 milioni e conservata la citata somma di euro 113,50 milioni.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ed in particolare:

- l'art. 1, comma 84, ha disposto che: "Per la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta velocità/alta capacità", sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo

contributi quindicennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché delle attività e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati dal CIPE con delibere n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 2004, delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona incluso 1 nodo di Verona, è concesso a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.”;

- l'art. 1, comma 86, ha disposto che: “Il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di contabilità regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.”;
- la tabella F ha determinato in euro 176.000.000 il contributo in conto impianti a favore della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2006 (cap. 7122).

Con decreto n. 012843 del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 giugno 2006, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2006, è stata disposta una variazione compensativa di importo pari ad euro 100,00 milioni, sia in termini di competenza che di cassa, in diminuzione al capitolo 7122 ed in aumento al capitolo 7124.

Con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 117603 dell'8 novembre 2006 e n. 140539 del 27 novembre 2006, sul capitolo 7122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno finanziario 2006, sono state disposte integrazioni di cassa, rispettivamente, di 150,00 e 100,00 milioni di euro.

Nell'anno 2006, in relazione alle citate disposizioni legislative, sul capitolo 7122 è stata stanziata la somma di euro 176,00 milioni in termini di competenza e di euro 426,00 milioni in termini di cassa. Nel corso dell'anno 2006 è stata versata alla Società la complessiva somma di euro 426,00 milioni, di cui euro 312,50 milioni in conto residui 2005 ed euro 113,50 milioni relativi ai suddetti fondi conservati nell'anno 2005, ed è stata impegnata la somma di euro 176,00 milioni a fine esercizio.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in particolare:

- l'art. 1, comma 974 ha disposto che: “A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; tale maggiore spesa è destinata, in misura non inferiore al 50 per cento, agli investimenti nella rete regionale e locale.”;

- la tabella F ha determinato in euro 176 milioni il contributo in conto impianti a favore della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2007 (cap. 7122).

Il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, ed in particolare l'art. 8, comma 3, ha disposto che: "Per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzato un contributo di 700 milioni di euro per l'anno 2007."

Il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ed in particolare l'art. 2, fra l'altro, ha disposto che:

- "Per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., è autorizzato un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007." (comma 1);
- "Per assicurare, per il periodo di vigenza del contratto di cui al comma 1, la continuità nell'attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, come indicato nella delibera CIPE n. 63 in data 20 luglio 2007, è autorizzato per l'anno 2007 un ulteriore contributo di 235 milioni di euro." (comma 2).

Con decreti ministeriali n. 67065 del 25 giugno 2007 e n. 73706 del 12 luglio 2007, è stato integrato lo stanziamento di cassa del capitolo 7122 per un importo complessivo di euro 462,92 milioni. Una ulteriore integrazione, di importo pari ad euro 100,00 milioni, dello stanziamento di cassa del capitolo 7122 è intervenuta con la legge di assestamento 2007.

Nell'anno 2007, in relazione alle citate disposizioni legislative, sul capitolo 7122 è stata stanziata la complessiva somma di euro 3.511,00 milioni in termini di competenza e di euro 4.073,92 milioni in termini di cassa. Nel corso dell'anno 2007, alla data odierna, è stata versata alla Società la complessiva somma di euro 2.696,79 milioni, di cui euro 2.030,00 milioni in conto competenza ed euro 666,79 milioni in conto residui. E' previsto il pagamento della ulteriore somma di euro 1.035,00 milioni in conto competenza, ai sensi del decreto-legge 159/2007.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato: 7122

Leggi di riferimento: Legge 23/12 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993)
Legge 24/12/1993, n. 538 (legge finanziaria 1994)

Modifiche intervenute nell'anno 2006

Autorizzazioni complessive: 52.407,59 milioni di euro

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2006

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2006:	€	34.611,49
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2006:	€	34.611,49
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2006:	€	33.944,70
d) economie a tutto il 31.12.2006:	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2006:	€	666,79
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2006:	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2006:	€	-

Situazione relativa al singolo anno**Esercizio 2006**

a) autorizzazioni nel 2006:	€	176,00
b) impegni assunti nel 2006:	€	176,00
c) pagamenti effettuati nel 2006:	€	426,00
d) economie nel 2006:	€	-
e) residui propri nel 2006:	€	176,00
f) residui di stanziamento nel 2006:	€	-
g) perenzioni nel 2006:	€	-

Esercizio 2007

b) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	153,88
b) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	3.065,00
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	3.577,91

Legge n. 19 marzo 1993, n. 68**Reti di metanizzazione per i comuni montani Centro-Nord**

Il D.L. 18 gennaio 1993, n.8 recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68 ha disposto il finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane.

In particolare l'art.1, comma 3 della citata legge di conversione 19.3.1993, n.68 ha autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti, secondo quanto disposto dall'art. 18 comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, a concedere, ai comuni montani del Centro-Nord non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali per l'importo complessivo di lire 186,5 mln ai fini della realizzazione di reti di metanizzazione.

L'onere di ammortamento stabilito in 20 mln annui a decorrere dal 1993 è assunto a carico del bilancio dello Stato.

A seguito della manovra di contenimento della spesa pubblica, la concessione dei mutui per la realizzazione delle reti di metanizzazione per i comuni montani del centro-nord, è stata sospesa una prima volta con legge 359/92 sino al 31.12.1992 ed una seconda volta, con legge 498/92 sino al 31.12.1993.

Nell'anno 1993 è stato istituito il capitolo 7885 con uno stanziamento iniziale di lire 20 miliardi, ridotto di lire 19 miliardi, a seguito della legge 9.11.1993 n. 445 (legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 1993) e la residua disponibilità alla data del 31.12.1993 di lire 1 miliardo è stata inviata in economia.

Con circolare 1199 del febbraio 1994 la Cassa DD.PP. ha emanato le procedure per la concessione dei mutui.

La Direzione Generale del Tesoro, ora Dipartimento del Tesoro, su presentazione da parte della Cassa DD.PP. del ruolo concernente i mutui concessi ai sensi della legge di cui trattasi, rimborsa annualmente il relativo onere di ammortamento con accredito a favore della Cassa medesima sull'apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria Centrale.

Con la legge 17 maggio 1999, n.144, art.28, è stato concesso, inoltre, un contributo decennale di lire 10 miliardi annue a partire dell'anno 2000 quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa DD.PP. concede ai comuni montani del centro-nord per il completamento della rete di metanizzazione di cui alla legge 68/93. L'ammontare complessivo dei mutui concedibili è stata quantificata dal CIPE con delibera del 21/12/2000, in lire 76.314.444.925, sulla base del tasso della Cassa DD.PP., vigente alla data del 15/11/2000. Tale importo è suscettibile di variazione in rapporto al valore del tasso al momento della stipula dei mutui.

Nella medesima delibera CIPE è stata ripartita tra le Regioni anche la somma di lire 60.553.088.621 corrispondente all'impegno di spesa di lire 5.134.000.000, dei 20 miliardi lire annui previsti dalla citata legge 68/93, non ancora utilizzati.

Il D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito con legge 24 novembre 2003, n.326, ha poi disposto, tra l'altro, la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per Azioni.

Con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 5 dicembre 2003, attuativo del suddetto D.L. n. 269/2003, è stata trasferita, tra l'altro, al medesimo Dicastero la titolarità di tutti i mutui concessi dalla CDP, ai sensi della legge 144/99, fino alla data del 12 dicembre 2003 (entrata in vigore della suddetta legge 326/2003) e la titolarità di alcuni mutui concessi dalla stessa CDP ai sensi della legge 68/93 mentre una quota di mutui è stata conservata in capo alla Cassa stessa.

In relazione a quanto sopra e in dipendenza dell'operazione di rinegoziazione eseguita il 31/12/2005 a carico dei mutui la cui titolarità è restata in capo alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (operazione che ha contemplato anche la capitalizzazione delle somme in conto interessi maturate

alla data effetto della rinegoziazione, secondo il piano di ammortamento dei prestiti originari, non pagate al 31/12/2005), lo stanziamento di bilancio dell'anno finanziario 2006, pari ad euro 10.493.707,00, è stato:

- per l'importo di euro 4.012.483,50 impegnato e pagato ai fini del rimborso delle rate di ammortamento dei mutui per i quali la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è subentrata, come soggetto mutuante, alla Cassa DD.PP;
- per l'importo di 2.733.825,29 impegnato ai fini della successiva erogazione ai comuni beneficiari;
- per l'importo di euro 3.747.398,21 inviato in economia.

In conseguenza delle operazioni sopra specificate è emersa l'impossibilità di poter procedere all'esposizione sui quadri riassuntivi dei dati contabili relativi ai capitoli di spesa interessati dalla normativa di cui trattasi.

Decreto Legislativo 26 febbraio 1994, n. 143**Istituzione dell'Ente nazionale per le strade**

Con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, è stato istituito l'Ente Nazionale per le Strade.

Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", ed in particolare i commi 1, 2 e 12 dell'articolo 7, ha previsto che:

- "In attuazione delle disposizioni contenute nel capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente Nazionale per le Strade (ANAS) è trasformato in società per azioni con la denominazione di "ANAS Società per Azioni" con effetto dalla data dell'assemblea di cui al comma 7.";
- "All'ANAS S.p.A. sono attribuiti a titolo di concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g) nonché 1) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. ... La concessione è assentita entro il 31 dicembre 2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze.";
- "Sono assicurate per le attività oggetto di concessione ad ANAS S.p.A. le risorse già assegnate all'Ente nazionale per le strade – ANAS. Fino alla efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS S.p.A. continua nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni attribuiti all'Ente nazionale per le strade – ANAS utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso e ad essa si applicano le norme e i provvedimenti pertinenti il predetto Ente. L'ANAS S.p.A. succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ente nazionale per le strade – ANAS. Ogni riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS S.p.A..".

La convenzione di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.A. stipulata in data 19 dicembre 2002, ed in particolare l'articolo 11 ha stabilito, fra l'altro, "Per l'esercizio 2003, al fine di garantire la necessaria continuità nelle attività di ANAS, fermo restando il piano triennale 2002-2004 approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 agosto 2002, lo Stato eroga le risorse finanziarie occorrenti ad ANAS a copertura dei costi operativi - a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per le attività di gestione - nonché le risorse occorrenti per gli investimenti e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria - nella forma di aumento di capitale sociale - nella misura massima degli stanziamenti indicati dalla legge finanziaria 2003 e dalle altre leggi di spesa ovvero delle risorse da destinare al rimborso degli oneri di gestione nell'ambito del riparto del fondo per i contratti di programma istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003. I flussi finanziari alla società a carico del bilancio dello Stato sono erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze sul conto corrente di Tesoreria centrale intestato ad ANAS S.p.A., mediante rate bimestrali anticipate nei limiti degli stanziamenti fissati dalla legge finanziaria e di bilancio nonché dalle altre leggi di spesa.

L'ammontare delle rate è determinato sulla base di una programmazione finanziaria annuale rimodulabile trimestralmente, su proposta della concessionaria".
Il decreto n. 1030, in data 31 dicembre 2002, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 20 febbraio 2003, Reg. n. 1, Fog. 99, trasmesso dall'ANAS S.p.A. con nota n. 2933 in data 26 febbraio 2003 con allegata la citata convenzione del 19 dicembre 2002 che fa parte integrante del predetto decreto, con cui è stata assentita la concessione all'ANAS S.p.A. dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g) nonché 1) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ha approvato la convenzione stessa.

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 5 agosto 2003, n. 73580, ha conferito all'ANAS in conto aumento del capitale sociale l'ammontare complessivo dei residui passivi, pari a euro 9.668.945.356, in essere al 31 dicembre 2002.

A partire dall'anno 2003 è stato istituito il capitolo 7372, iscritto in apposita Unità Previsione di Base del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze con uno stanziamento di euro 1.819,89, sia in termini di competenza che di cassa.

Nell'anno 2004 è stata iscritta nella spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze (cap. 7372) la somma di euro 1.028,69, sia in termini di competenza che di cassa.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 13 maggio 2004, n. 45611, è stata disposta, fra l'altro, in applicazione della delibera CIPE n. 68/2003, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno 2004, sul capitolo 7372, una variazione in aumento di euro 20.000.000,00, sia in termini di competenza che di cassa, e di euro 4.000.000,00 in conto residui 2003.

Il Contratto di programma 2003 – 2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - e la Società per azioni ANAS in data 25 maggio 2005, ed in particolare l'articolo 13, comma 2, ha disposto che “In conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 agosto 2003, con il quale sono stati conferiti ad ANAS S.p.A. i residui passivi dovuti dallo Stato al 31 dicembre 2002, per l'anno 2005 la quota da versare ad ANAS S.p.A. sarà pari a 1.300 milioni di euro. Con successivi Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno stabilite le somme da erogare negli esercizi successivi al 2005, secondo le modalità definite negli stessi Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze. ANAS S.p.A. si impegna a rimodulare i fabbisogni finanziari trimestralmente, in conformità all'articolo 11 della Convenzione di concessione.”.

Il decreto n. 663/CD, in data 15 giugno 2005, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - il 26 agosto 2005, Reg. n. 9, Fog. 57, ha approvato il Contratto di programma 2003 – 2005 innanzi citato.

Nell'anno 2005 è stata iscritta nella spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze (cap. 7372) la somma di euro 588,36, sia in termini di competenza che di cassa.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 119055 in data 20 ottobre 2005, registrato alla Corte dei Conti il 4 novembre 2005, Reg. n. 5, Fog. n. 333, fra l'altro, sul capitolo 7372 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno finanziario 2005, è stata disposta una variazione in aumento in termini di residui e di cassa di euro 126.015.483,00, in attuazione della delibera CIPE n. 84/2000 che al punto 1.2.3 lettera b) ha previsto che: “244 miliardi di lire (126,015 milioni di euro) sono finalizzati alla prosecuzione dei lavori di adeguamento dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria in vista dell'aggiudicazione dei lavori di lotto dotato di progettazione esecutiva”.

Nell'anno 2006 è stata iscritta nella spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze (cap. 7372) la somma di euro 100 milioni, sia in termini di competenza che di cassa.

Con decreto n. 6967 è stato assunto impegno a carico del capitolo 7372 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006, della somma di 30,99 milioni di euro.

Con decreto ministeriale n. 127876/2-2006 del 29 dicembre 2006 è stato assunto impegno a carico del capitolo 7372 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006, della somma di 69,01 milioni di euro.

Al 31 dicembre 2006 risulta in perenzione la somma di euro 30,92 milioni (residui passivi relativi all'esercizio finanziario 1996) di cui è stata chiesta la reiscrizione in bilancio nel corrente esercizio finanziario con nota del 2 marzo 2007.

Nell'anno 2007 sono state iscritte nella spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze (cap. 7372) le somme di euro 1.120,00 in termini di competenza e di euro 2.620,00 in termini di cassa. Inoltre, è stata reiscritta la somma di euro 30,92 milioni (es. fin. 1996) in perenzione.

Nel corso dell'anno 2007, alla data odierna, è stata versata alla Società la complessiva somma di euro 2.500,00 milioni, di cui euro 30,92 milioni in conto competenza ed euro 2.469,08 milioni in conto residui.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato: 7372

Leggi di riferimento: Decreto Legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

Modifiche intervenute nell'anno 2006

Autorizzazioni complessive: Il capitolo è stato trasferito dal Min. dei trasporti e delle infrastrutture al Min. dell'economia e delle finanze dall'anno 2002.

(dati milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2006

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2006:	€	13.355,90
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2006:	€	13.355,90
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2006:	€	7.618,06
d) economie a tutto il 31.12.2006:	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2006:	€	5.706,92
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2006:	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2006:	€	30,92

Situazione relativa al singolo anno

Esercizio 2006

a) autorizzazioni nel 2006:	€	100,00
b) impegni assunti nel 2006:	€	100,00
c) pagamenti effettuati nel 2006:	€	2.028,68
d) economie nel 2006:	€	-
e) residui propri nel 2006:	€	100,00
f) residui di stanziamento nel 2006:	€	-
g) perenzioni nel 2006:	€	30,92

Esercizio 2007

b) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	1.500,00
b) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	926,92
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	1.000,00

D.L. 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, nella Legge 30 marzo 1998, n. 61

D.L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 1998, n. 267

D.L. 13 maggio 1999, n. 132 convertito, con modificazioni, nella Legge 13 luglio 1999, n. 426

Protezione civile ed interventi a favore di zone colpite da terremoti e da eventi franosi.

I finanziamenti per la Protezione civile e gli interventi a favore di zone terremotate o interessate ad eventi franosi, con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, art. 8, comma 1, cessano di essere assegnati nel bilancio di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per confluire in apposito capitolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il successivo trasferimento alla stessa Presidenza che li utilizzerà nei limiti di quanto stanziato e secondo le indicazioni poste con le norme che disciplinano la materia sopra indicata.

In attuazione del disposto del citato art. 8, comma 1, è stato istituito, a partire dal 2002, il capitolo 7443, U.P.B. 3.2.10.3 del bilancio del MEF.

Il capitolo in questione comprende gli stanziamenti relativi alle seguenti leggi:

- Decreto Legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, recante interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria (art. 15, comma 1, ed art. 21, comma 1);
- Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania (art. 4, comma 5);
- Decreto Legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 426, recante interventi urgenti in materia di protezione civile (art. 4, commi 1 e 2, art. 7, comma 1).
- Decreto Legge 24 dicembre 2003, n.355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante misure per il completamento della ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità (art.20, c.1);
- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria 2005) recante misure per la ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali (art.1, c.203).

L'importo complessivo degli stanziamenti previsti per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 ammonta ad € 1.979.448.801,00 interamente erogati.

Dopo un primo esperimento effettuato nel 2003, a decorrere dall'anno 2004 il cap 7443 è stato articolato in n.8 piani di gestione a ciascuno dei quali è stata conferita la dotazione di competenza e cassa nonché associata la specifica legge di riferimento.

Nel 2006 sul capitolo 7443 è stato disposto uno stanziamento complessivo di € 674.527.000,00 distribuito sui previsti otto piani di gestione. Nel corso dell'anno si è provveduto a pagare l'importo di € 669.527.000,00 e a impegnare la rimanente competenza di € 5.000.000,00.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	7443
Leggi di riferimento	DL. 30/1/98, n.6 - DL.11/6/98 n.180 DL. 13/5/99, n.132
Modifiche intervenute nel 2006	
Autorizzazioni complessive	€ 6.264,97

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2006

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2006	€	2.653,93
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2006	€	2.653,93
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2006	€	2.648,93
d) economie a tutto il 31.12.2006	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2006	€	5,00
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2006	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2006	€	-

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2006

a) autorizzazioni nel 2006	€	674,53
b) impegni assunti nel 2006	€	674,53
c) pagamenti effettuati nel 2006	€	674,53
d) economie nel 2006	€	-
e) residui propri nel 2006	€	5,00
f) residui di stanziamento nel 2006	€	-
g) perenzioni nel 2006	€	-

esercizio 2007

b) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	868,00
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	5,00

Legge 17 maggio 1999, n. 144**Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.**

L'articolo 22, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144 stabilisce che all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato è concesso un contributo ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere dal 2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso è autorizzato ad effettuare al fine di pervenire alla propria ristrutturazione finanziaria. Tale contributo è concesso a condizione che l'Istituto abbia predisposto un programma di ristrutturazione organizzativa e finanziaria e tale programma sia stato approvato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Piano di ristrutturazione industriale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, predisposto dall'Istituto, è stato approvato, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 luglio 1999 e la Commissione Europea, con decisione del 25 aprile 2001, ha ritenuto "compatibile con il mercato comune l'aiuto che l'Italia ha concesso in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dell'ammontare di lire 80 miliardi all'anno per i prossimi 20 anni (equivalenti a lire 1.100 miliardi al valore attuale)".

Con la legge finanziaria 2003 (tabella E) lo stanziamento annuo del capitolo 7335 è stato decurtato di 8.500 milioni di euro, pertanto a partire dallo stesso anno sul capitolo sopra citato è stata iscritta la somma di euro 32,817.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato 7335

Leggi di riferimento: Legge 17 maggio 1999, n.144

Modifiche intervenute nel 2006

Autorizzazioni complessive: 681,84 milioni di euro

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2006

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2006:	€	255,22
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2006:	€	255,22
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2006:	€	255,22
d) economie a tutto il 31.12.2006:	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2006:	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2006:	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2006:	€	-

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2006**

a) autorizzazioni nel 2006:	€	32,82
b) impegni assunti nel 2006:	€	32,82
c) pagamenti effettuati nel 2006:	€	32,82
d) economie nel 2006	€	-
e) residui propri nel 2006:	€	-
f) residui di stanziamento nel 2006:	€	-
g) perenzioni nel 2006	€	-

esercizio 2007

b) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	32,82
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	32,82
b) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

Legge 9 ottobre 2000, n. 285**Interventi per i Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006”.**

La legge 9 ottobre 2000, n.285, articolo 1, comma 1 detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e varie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006”, finanziati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli enti locali e da privati. La legge disciplina, altresì, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il presidente della regione Piemonte, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, costituito in data 27 dicembre 1999, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalla città di Torino.

L’articolo 2, ha istituito L’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, con sede in Torino

L’articolo 10, comma 1 dispone che “Per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di lire 110 miliardi per l’anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l’Agenzia e l’Ente nazionale per le strade (ANAS) sono autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dei lavori pubblici, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi; le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.

L’articolo 144, comma 1 della legge finanziaria n.388/2000 ha autorizzato alla tabella 1, per le finalità innanzi citate, un ulteriore limite d’impegno quindicennale di lire 34 miliardi a decorrere dall’anno 2002.

Per le finalità di cui alle sopracitate leggi a partire dall’anno 2001, in apposita Unità Previsionale di Base dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stato istituito il capitolo 7723 (ora 7366) denominato “Annualità quindicennali per la realizzazione di interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006”.

In data 25 ottobre 2001 è stato stipulato un contratto di mutuo di importo pari ad euro 800 milioni tra la Banca OPI S.p.A. e l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, ai sensi dell’art.10, comma 1 della citata legge 285/2000 e del citato art. 144 della legge 388/2000, nonché a seguito dell’emanazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 14 dicembre 2001.

In data 20 settembre 2004 è stato stipulato un contratto di mutuo di importo pari ad euro 17.130.335,26 tra la Banca Dexia Crediop S.p.A. e la Regione Piemonte, ai sensi dell’art.10, comma 1 della citata legge 285/2000 e del citato art. 144 della legge 388/2000, nonché a seguito dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 2003).

In data 20 settembre 2004 è stato stipulato un contratto di mutuo di importo pari ad euro 180.851.724,23 tra la Banca Dexia Crediop S.p.A. e la Regione Piemonte, ai sensi dell’art.10,